



COMUNE DI ROCCA S. MARIA - Prov. di Teramo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero **6** Del **20-05-2020**

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 (CONFERMA TARIFFE ANNO 2019 - AI SENSI ART. 107, C. 5, D.L. N. 18/2020)

Adunanza **Ordinaria** di **Prima** convocazione - seduta Pubblica pubblica

L'anno **duemilaventi** il giorno **venti** del mese di **maggio** alle ore **18:30**, nella sala dell'adunanza, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. Sono presenti alla trattazione dell'argomento i Signori:

DI GIUSEPPE LINO	P	PERACOTTA ALESSIA	P
D'ANGELANTONIO VITTORIO	P	DI FORTUNATO ALDO	A
		FRANCESCO	
DI GIULIANO NICOLA	P	CESARINI MATTEO	A
CARDAMONE GIUSEPPE	P	CONOCCHIOLI GAETANO	A
DI GIAMMARTINO GABRIELE	P	NICOLO' ANNA	A
DI GIUSEPPE LUCIA	A		

Presenti n. 6 -Assenti n. 5.

Assiste l'adunanza l'infrascritto SEGRETARIO COMUNALE Dott. DI GESUALDO Sara.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO DI GIUSEPPE LINO assume la presidenza per la trattazione degli argomenti indicati nell'ordine del giorno.

Nella proposta relativa alla presente deliberazione, sono stati espressi i seguenti pareri:

- **FAVOREVOLE** sotto il profilo della **REGOLARITA' TECNICA**
dal Responsabile del Servizio f.to: **CARDAMONE GIUSEPPE**
- **FAVOREVOLE** sotto il profilo della **REGOLARITA' CONTABILE**
dal Responsabile del Servizio f.to: **CARDAMONE GIUSEPPE**

IL PRESIDENTE
f.to: DI GIUSEPPE LINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: DI GESUALDO Sara

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **...20-05-2020.....**

- ✓ **perché dichiarata immediatamente eseguibile (art 134, c. 4 D.Lgs n 267/2000)**
□ per decorrenza del termine di 10 gg dalla pubblicazione (art 134, c. 3, D.Lgs n 267/2000)

Rocca S. Maria, li **...20-05-2020**

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to: DI GESUALDO Sara

Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio cartaceo del Comune ed all'Albo Pretorio on-line nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.roccasantamaria.te.it) accessibile al pubblico (art. 32, c. 1, L. n. 69/2009) per la durata di quindici giorni consecutivi.

Rocca Santa Maria, li **26-06-2020**

Albo n.....

IL FUNZ. INCARICATO
f.to: Fabrizio SACCHETTI

AUTENTICAZIONE DELLA COPIA

La presente copia è conforme all'originale depositato presso la Segreteria Comunale.
Per uso amministrativo.

Li

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 1, cc. 639-703, L. 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2014, la TARI, tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, c. 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, a eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

Visti quindi:

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
 - l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - ✓ "... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...' (lett. f);
 - ✓ "... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);
 - ✓ "... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...";
- Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:
- il comma 653, a mente del quale "... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ..."
 - il comma 683, in base al quale "... Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...";

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...";
- l'art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall'art. 57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, a mente del quale "... In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati ...";
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia ...";
- l'articolo 174 del d.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;
- il D.M. Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

Preso atto che l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo dopo la conversione in legge, dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione "della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze;

Il comma 5 del richiamato articolo 107 ha previsto che "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021".

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti quale componente dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), il quale demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall'autorità competente; VISTO il Decreto Legge 17/03/2020 n. 18 con il quale:

- è stata approvata la proroga tariffe TARI 2020 al 30/06/2020;

- è stata posticipata la scadenza per l'approvazione del nuovo PEF al 31/12/2020;

CONSIDERATO CHE, nelle more dell'adozione del nuovo PEF, si intendono confermare per il 2020 le tariffe approvate nel 2019, così come consentito dall'art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18;

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

✓ le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;

✓ la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio; la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell'anno 2019, determinate sulla base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di stabilire, per l'anno 2020, le seguenti agevolazioni, ai sensi dell'art. 41 del vigente regolamento TARI:

a) Riduzione del 30%, applicata sia alla parte fissa che alla parte variabile, per Utenze non domestiche di cui alla Categoria 16 (Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie) dell'allegato A del regolamento IUC, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 180 giorni nell'anno solare, al fine di valorizzare ed incentivare le attività turistico - ricettive presenti sul territorio.

b) Riduzione nella misura del 80% della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti; Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Con voti unanimi espressi nella forma di legge

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di seguito si intendono integralmente richiamate costituendone motivazione, anche al fine di cui all'art. 3 della legge 07.08.1990, n. 241;

1. di approvare per l'anno 2020 le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, confermando l'impianto tariffario del 2019, come consentito dall'art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18;

2. di stabilire, ai sensi dell'articolo del vigente Regolamento TARI, le seguenti agevolazioni:

a) Riduzione del 30%, applicata sia alla parte fissa che alla parte variabile, per Utenze non domestiche di cui alla Categoria 16 (Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie) dell'allegato A del regolamento IUC, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 180 giorni nell'anno solare, al fine di valorizzare ed incentivare le attività turistico - ricettive presenti sul territorio.

b) Riduzione nella misura del 80% della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti;

3. Di approvare per l'anno 2019 le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

4. Di approvare l'allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2020;

6. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Con voti unanimi espressi nella forma di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

